



COMUNE DI LACCHIARELLA
Provincia di Milano

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 07.03.2016

INDICE

CAPO I Norme Generali

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Art. 2 - Modalità di svolgimento del Servizio

CAPO II ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Art. 3 - Campo di applicazione

Art. 4 - Orario del Servizio - Sospensione del Servizio

Art. 5 – Tariffe annue

Art. 6 – Tariffe pluriennali

Art. 7 - Modalità di pagamento del canone

Art. 8 - Durata della convenzione

CAPO III RAPPORTO CON L'UTENZA

Art. 9 - Richiesta di utenza e Intestazione

Art. 10 - Riattivazione dell'impianto

Art. 11 - Allacciamenti speciali

Art. 12 - Divieti

Art. 13 - Reclami

Art. 14 - Responsabilità del Gestore

CAPO IV NORME FINALI

Art. 15 - Leggi ed atti regolamentari

Art. 16 - Abrogazione di precedenti disposizioni

CAPO I NORME GENERALI

Art. 1 Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina il servizio di illuminazione votiva con lampade elettriche nei cimiteri comunali di Lacchiarella e delle frazioni di Mettone – Casirate Olona.

Art. 2 Modalità di svolgimento del servizio

Il servizio di illuminazione votiva nei cimiteri comunali è gestito in economia dal Comune. E' fatta salva la possibilità di individuare, da parte dell'Amministrazione, altra forma di gestione consentita dalla legge.

L'ufficio tecnico comunale provvederà, anche mediante ricorso a ditta esterna specializzata, ai nuovi allacciamenti, alla manutenzione e sorveglianza degli impianti ed a tutte le opere di necessarie a migliorare l'impianto, ampliarlo o potenziarlo.

CAPO II ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Art. 3 Campo di applicazione

Limitatamente alle zone già servite da linea principale, il servizio è assicurato, a richiesta degli interessati, per l'illuminazione votiva:

- a) dei campi di inumazione;
- b) dei loculi cimiteriali individuali;
- c) delle tombe di famiglia;
- d) di cellette ossario e nicchie cinerarie.

Le opere di ampliamento e di manutenzione del cimitero devono comprendere gli impianti di illuminazione votiva.

La predisposizione dell'impianto per l'illuminazione votiva nelle cappelle e tombe di famiglia è a carico del titolare della concessione.

L'impianto per l'illuminazione votiva di loculi e nicchie ossario è attivato esclusivamente per sepolture complete in ogni loro parte, ovvero successivamente alla posa della lapide di marmo e del porta lampade definitivo, previa richiesta.

L'impianto di illuminazione votiva nei campi di inumazione è attivato entro 30 giorni dalla data di inumazione, previa richiesta.

Art. 4 Orario di servizio - Sospensione del servizio

Il servizio di illuminazione votiva è continuativo (giorno e notte).

Le eventuali sospensioni del servizio, per interruzione dell'energia elettrica, per lavori o per qualsiasi causa di forza maggiore, non comportano rimborso agli utenti.

Art. 5 Tariffe Annue

Il servizio è assicurato con l'applicazione delle specifiche tariffe approvate dalla Giunta Comunale entro il termine di legge stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto 1°

gennaio dell' anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

Le tariffe sono costituite da:

A) Spese fisse di impianto che comprendono:

- a) le spese contrattuali;
- b) la compartecipazione alle spese di allacciamento;
- c) la fornitura della lampada.

B) Canone annuo, per ogni punto luce, che comprende:

- a) la manutenzione degli impianti;
- b) il ricambio delle lampade;
- c) l'erogazione dell'energia elettrica.

In caso di modifica delle tariffe l'utente può esercitare il diritto di disdetta.

In ogni caso le tariffe approvate si applicano a tutti gli utenti, per l'intero anno in corso.

Art. 6 Tariffe Pluriennali

E' data facoltà al contribuente di pagare il canone, per ogni punto luce, per tutta la durata della concessione e/o sepoltura:

- Per ogni luce votiva di loculo, nicchia o urna cineraria, di cui viene stipulato regolare contratto di concessione cimiteriale, per durata uguale alla concessione stessa. La tariffa si ottiene moltiplicando la tariffa annuale vigente al momento della richiesta per il numero di anni pari alla durata della relativa concessione cimiteriale. Per le tumulazioni già in essere è possibile saldare il canone fino alla scadenza della concessione stessa.

- Per ogni luce votiva di fossa di inumazione, in assenza di contratto, la tariffa è calcolata per n. 10 annualità sia nel cimitero del capoluogo che nel cimitero delle frazioni. Per le inumazioni già in essere è possibile saldare il canone fino al raggiungimento delle annualità suddette.

Art. 7 Modalità di pagamento del canone

Il pagamento del canone avviene in un' unica soluzione, mediante versamento su conto corrente postale del Comune o attraverso altre forme di pagamento, anche telematiche, previste per legge.

L'Amministrazione comunale, ogni anno, successivamente dalla data di approvazione del bilancio provvede, ad inviare al domicilio degli utenti apposito avviso, contenente l'indicazione dell'importo, del termine e delle modalità di pagamento.

Alla scadenza del termine fissato per il versamento delle somme dovute, l'Ufficio competente procede alla ricognizione dei mancati pagamenti e diffida gli utenti morosi ad ottemperare entro il termine di 15 giorni.

Decorso inutilmente detto termine, si procede alla sospensione dell' erogazione dell'energia elettrica ed alla rimozione dell'impianto, senza che l'utente possa pretendere indennizzi di alcun genere.

Art. 8 Durata della convenzione

La durata minima del rapporto di utenza deve comprendere un anno solare intero (1 gennaio / 31 dicembre) decorrente dalla data dell'attivazione del servizio. L'impianto di illuminazione votiva, ove non ostino cause di forza maggiore, è attivato entro i termini indicati nell'art.3.

Per il primo periodo di utenza, il canone di abbonamento viene fissato in dodicesimi, portando la scadenza al 31 dicembre dello stesso anno.

I rapporti di utenza s'intendono tacitamente rinnovati in assenza di disdetta entro il 30 novembre.

La disdetta ha effetto dal 1° gennaio successivo.

Nel caso di esumazioni/estumulazioni ordinarie per naturale scadenza, il servizio verrà sospeso direttamente dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Ai sensi dell'art.5 comma b) la durata della convenzione può essere pluriennale, se richiesta :

- di anni 10 per luci votive di fosse di inumazione nel cimitero di Lacchiarella e delle frazioni di Mettone – Casirate Olona;
- di numero anni uguale alla durata della concessione cimiteriale (quindi relativa a loculi, nicchie o urne cinerarie).

CAPO III RAPPORTO DI UTENZA

Art. 9 Richiesta di utenza e Intestazione

La richiesta di utenza può essere presentata in qualsiasi momento e l'attivazione avviene nei termini stabiliti dagli artt. 3 e 8, solo per le zone già servite di impianto di illuminazione.

Per le zone non servite, agli interessati è comunicato immediatamente l'eventuale programma di estensione del servizio.

All'atto della richiesta di attivazione, l'utente deve versare le spese fisse di impianto di cui all'art.5 comma 2 lett.a), oltre che il canone, determinato in dodicesimi, fino al 31 dicembre, secondo le tariffe vigenti.

Ogni utenza può essere riferita ad una o più lampade votive, anche per sepolture non contigue.

Le spese fisse di impianto ed il canone sono dovuti per ogni lampada votiva.

L'intestatario dell'utenza, persona fisica o giuridica, rimane l'unico obbligato fino alla comunicazione di variazione.

La variazione dell'utente intestatario deve avvenire nel caso di morte dello stesso e l'erede o un familiare interessato è tenuto a regolarizzare a proprio favore l'intestazione della convenzione in essere.

Qualsiasi variazione dell'intestazione, nell'ambito del nucleo familiare, comporta la partecipazione alla stipula della nuova convenzione dell'utente e del nuovo intestatario.

Art. 10 Riattivazione dell'impianto

Per la riattivazione dell'impianto, a seguito del trasferimento del defunto presso altra sepoltura, è dovuto un contributo di trasferimento pari all'importo per spese di allacciamento, oltre IVA.

La richiesta, da chiunque avanzata, di riattivazione dell'impianto a seguito di sospensione del servizio – per mancato pagamento di quanto previsto in tariffa, ovvero per danni imputabili all'utente - è subordinata al pagamento, oltre che delle somme dovute, di un contributo di riattivazione pari all'importo per spese di allacciamento.

E' fatto obbligo all'utente di comunicare tempestivamente al Comune o al Concessionario gestore ogni variazione del proprio domicilio, restando l'Amministrazione estranea ad ogni disagio che dovesse verificarsi a causa della mancata comunicazione.

Art. 11 Allacciamenti speciali

Per gli allacciamenti per i quali si richiede la posa in opera di impianti speciali e straordinari, l'Amministrazione, dopo aver verificato caso per caso la possibilità dell'installazione, si riserva di stabilire gli importi dovuti in misura corrispondente a quelli occorrenti per le opere straordinarie.

Come indicato nell'art.3 del presente regolamento gli impianti elettrici e di illuminazione utilizzati nelle cappelle/tombe di famiglia devono garantire le esigenze di isolamento degli impianti stessi. La

predisposizione dell'impianto per l'illuminazione votiva nelle cappelle/tombe di famiglia è a carico del titolare della concessione.

Art.12 Divieti

1. E' assolutamente vietato agli utenti di manomettere gli impianti e di asportare o sostituire le lampade. I contravventori sono tenuti al risarcimento dei danni, salva la facoltà di azioni civili e penali e di interruzione del servizio.

Art.13 Reclami

1. Ogni eventuale reclamo, da segnalarsi in forma scritta direttamente all'Ufficio competente, non comporta per l'utente il diritto di sospendere il pagamento. E' fatta salva, tuttavia, la possibilità di eventuali rimborsi, qualora ne venga riconosciuto il diritto da parte del Comune.

Art. 14 Responsabilità del Gestore

1. L'Amministrazione è esonerata da responsabilità per eventuali interruzioni dipendenti dal fornitore dell'energia elettrica, per guasti e danni causati da forza maggiore, da temporali, da incendi e da ogni altro fatto imprevedibile causato da terzi. In tali casi l'utente non può pretendere rimborsi o riduzioni né sospendere il pagamento del canone.

CAPO IV NORME FINALI

Art. 15 Leggi ed Atti regolamentari

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano:

- il T.U. delle leggi sanitarie (R.D. n. 1265/1934) e s.m.i.;
- il R.D. n. 396 del 03/11/2000 e s.m.i. sull'ordinamento dello Stato Civile;
- il DPR n. 285 del 10/09/1990 recante "Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria";
- il Regolamento regionale n.6 del 9/11/2004, "Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali";
- Legge Regionale n.33 del 30/12/2009, "Testo unico delle legge regionali in materia di sanità";
- le disposizioni inerenti i servizi cimiteriali e di polizia mortuaria approvate con deliberazione di Giunta comunale n. 113 del 23/10/2014;
- ogni altra disposizione di legge e regolamentare in vigore che abbia attinenza con la materia.

Art. 16 Abrogazione di precedenti disposizioni

Il presente Regolamento disciplina compiutamente la materia. Tutte le precedenti disposizioni con esso contrastanti debbono intendersi abrogate.

Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico-sanitario previste in altre norme regolamentari non contemplate dal presente Regolamento.